

**Organismo Indipendente di valutazione  
dell'Autorità di Bacino distrettuale  
dell'Appennino meridionale**

RELAZIONE

DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOCUMENTO DI  
VALIDAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2021

## **FINALITA'**

La presente Relazione di accompagnamento al documento di validazione sulla performance ha la finalità di descrivere il procedimento attraverso cui l'OIV dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale valida la Relazione sulla performance, documento predisposto dall'Organo di indirizzo politico amministrativo che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione in esame è oggetto di validazione da parte dell'OIV ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), sub. 3) del d.lgs. n. 74/2017.

Ai sensi della predetta normativa, l'OIV valida tale Relazione "a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali". Tale procedura di validazione è stata, poi, innovata ulteriormente dalle "Linee Guida" n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che sostituiscono le precedenti delibere della CiVIT n. 5/2012 e n. 6/2012.

Da un punto di vista redazionale, l'Autorità, nel redigere la Relazione sulla performance, ha sostanzialmente aderito alle indicazioni delle citate "Linee Guida", rispettandone, in linea di massima, l'impostazione di sistema e le prescrizioni di carattere generale. Lo stile adottato risponde all'esigenza di conferire facile e diretta accessibilità ai contenuti e alle informazioni di interesse pubblico, così come richiesto dal legislatore.

Elementi di miglioramento, invece, sono rinvenibili nella:

- a) necessità di valorizzare la rappresentazione "quantitativa dei risultati", attraverso l'esplicitazione dei risultati della misurazione attraverso l'analisi di indicatori e target di riferimento, per caratterizzare in senso più efficace gli output e gli outcome;
- b) esigenza di una più chiara esplicitazione delle risorse finanziarie, elemento centrale della rendicontazione, per fornire informazioni specifiche sulle risorse preventivate, impiegate e spese, in un collegamento sempre più stretto tra programmazione strategica e programmazione finanziaria e, dunque, tra Piano della performance e Nota integrativa al Bilancio consuntivo.

Nel documento esaminato dallo scrivente, invece, il tema delle risorse non viene mai rappresentato, il focus è unicamente sull'attività svolta.

Per ciò che concerne, invece, i riscontri sull'intero processo di gestione della performance, l'Oiv ha il dovere di reiterare la sensibilizzazione dell'amministrazione circa il rispetto delle tempistiche inerenti il ciclo della performance, evidenziando che tale criticità non è unicamente formale ma è sostanziale in quanto inficia il processo di miglioramento continuo connesso all'auto implementazione dei cicli.

Esempio lampante sono le criticità in questa relazione evidenziate che promulgate con ritardo rispetto all'anno di riferimento sono sanate con notevole discrasia temporale.

Nel richiamare le nuove indicazioni del Dipartimento di Funzione pubblica - che hanno contribuito a specificare le modalità di implementazione delle metodologie connesse alla "valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche" ("Linee Guida" n. 4, novembre 2019), - le osservazioni di merito di questo OIV attengono, per l'appunto, alla mancata evidenza di risultanze delle valutazioni delle attività svolte e dei servizi offerti dall'Ente, realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali; non emerge neanche un interesse dell'ente verso il miglioramento dei rapporti con l'utenza esterna anche attraverso l'organizzazione di eventi o iniziative specificatamente dirette all'utenza.

Se, come richiesto dal Dipartimento di Funzione Pubblica nelle "Linee Guida" n. 3/2018, la validazione della Relazione della performance da parte dell'OIV deve essere intesa come "validazione" del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale attuato dall'Amministrazione e l'OIV è deputato ad assicurare, dal punto di vista metodologico, la correttezza e la coerenza del sistema di valutazione lungo tutto il ciclo della performance, ivi compresa l'ultima fase della rendicontazione dei risultati, è evidente che la mancata applicazione del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Amministrazione nel 2021 in toto, riproduce uno scenario parziale e, dunque, l'OIV non può che evidenziare questo scostamento sensibile rispetto al quadro normativo definito dal legislatore in materia di ciclo della performance e regolamentazione della premialità.

Il sistema in uso infatti non assicurando le modalità di partecipazione dei cittadini, secondo le indicazioni di cui alle Linee guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di partecipazioni valutativa e della relativa valutazione del gradimento dei servizi offerti dall'Ente, determina la non concreta applicazione di tutta una serie nutrita di precetti, disposizioni e novelle che attendono ancora di essere recepite e regolamentate.

La "validazione con osservazioni" esprime soprattutto questo disallineamento imputabile al ritardo dell'Amministrazione nell'adeguare le regole della valutazione della performance (individuale ed organizzativa) al quadro legislativo attualmente in vigore.

#### **CRITERI PER LA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE**

La Relazione sulla performance 2021 è stata redatta dall'Amministrazione, approvata con Decreto del Segretario Generale n. 394 del 31/05/2023.

La validazione da parte dell'OIV rappresenta la condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti della premialità.

Con riferimento alla rappresentazione dei risultati della programmazione, l'OIV dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha tenuto conto di un criterio sostanziale, riferito al raggiungimento degli obiettivi programmati.

A supporto della validazione, infatti, si considerano non solo le informazioni presenti nella Relazione sulla performance, ma anche quelle riscontrate da questo Organismo in occasione delle valutazioni individuali condotte.

Attraverso il lavoro di analisi sulle relazioni elaborate dai Dirigenti, l'Organismo ha verificato, dunque, il sostanziale e positivo raggiungimento degli obiettivi della performance dell'Autorità e dei singoli dirigenti.

Anche relativamente alla performance organizzativa, i relativi obiettivi del Piano della performance assistiti da indicatori e target, risultano pienamente raggiunti.

I criteri assunti dall'OIV a parametro della validazione sono desumibili:

1) dalle norme di legge;

2) dalle prescrizioni delle "Linee Guida" n. 3, 4 e 5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;

3) dai report di monitoraggio della "direttiva generale annuale per l'azione amministrativa e la gestione".

1) La normativa di riferimento per la validazione da parte dell'OIV è rappresentata dall'art. 14, comma 4, lett.c) del d.lgs. n. 150 del 2009 (come riformulato dall'art. 11, comma 1, lett. c), sub 3) del d.lgs n. 74 del 2017) e dall'art. 14, comma 4 bis del citato d.lgs. n. 150/2009.

La prima disposizione stabilisce che l'OIV valida la Relazione sulla performance "a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali".

Al riguardo, l'Organismo rileva che la Relazione, adeguandosi progressivamente in via generale alla struttura e ai contenuti delle citate "Linee Guida", presenti un buon grado di efficacia comunicativa.

Le informazioni, pur continuando ad essere espresse privilegiando la rappresentazione dell'attività effettuata nell'anno rispetto all'evidenza degli obiettivi raggiunti, risultano maggiormente rispondenti alle finalità informative.

Si auspica comunque una maggiore sinteticità ed un approccio più divulgativo rivolto a soddisfare le esigenze di conoscenza e trasparenza della collettività, che non incentrato sulla esplicitazione delle dinamiche interne dell'Autorità .

Con riferimento alla seconda disposizione in esame (art. 14, comma 4 bis del citato d.lgs. n.150/2009), l'OIV nella validazione deve tener conto, ove presenti, delle risultanze "delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti". In occasione della

presente validazione, come per l'annualità precedente, l'Organismo non ha potuto acquisire tali elementi di analisi in quanto non ancora disponibili meccanismi e modalità informatiche che consentano la partecipazione attiva degli stakeholders, così come definiti dalle Linee guida n. 5/2019 del Dipartimento di Funzione pubblica.

2) Dal riscontro con le più specifiche indicazioni contenute nelle predette "Linee Guida" n. 3/2018 del Dipartimento di Funzione Pubblica per la validazione della Relazione, si rileva un buon livello di recepimento delle indicazioni ivi contenute. I profili sostanziali di scostamento si rilevano invece, nella omessa sezione inerente i punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance nonché nel bilancio di genere nonché nella mancanza di collegamento tra la programmazione gestionale e quella strategica, tra gli obiettivi strategici ed operativi con i dati di bilancio, sarebbe auspicabile l'adozione ed esposizione di indicatori riferiti al grado di utilizzo di risorse correlate alle singole azioni.

3) Ulteriori elementi di riscontro sono stati rilevati dall'OIV dalle relazioni elaborate dai Dirigenti in ordine all'attuazione degli obiettivi individuali affidati con il piano delle performance .

L'analisi di tali informazioni, con l'acquisizione di ulteriori informazioni e dati dal Segretario Generale, ha riscontrato il raggiungimento degli obiettivi del piano delle performance.

Per quanto sopra argomentato, nell'auspicio che l'Amministrazione porti a compimento il percorso di applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, e che tale proposito insieme al recupero delle tempistiche di applicazione del ciclo della performance possa diventare un obiettivo concreto della programmazione strategica 2023 – 2025, rilevante anche ai fini della valutazione delle performance individuali, questo Organismo "valida con osservazioni" la Relazione, dandone comunicazione agli organi competenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 150/2009.

Sarà cura dell'OIV seguire gli sviluppi delle fasi connesse al ciclo della performance, dandone evidenza nella Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2022, ai sensi della delibera Civit n. 23/2013.

Napoli 26 giugno 2023

L'Organismo indipendente di valutazione

